



COMUNE DI VILLA D'ALMÈ

PROVINCIA DI BERGAMO

REGOLAMENTO PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

*(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 73 del 30/10/1992 e modificato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 21 del 08/09/2005)*

INDICE SISTEMATICO

Articolo 1	3
Articolo 2	3
Articolo 3	3
Articolo 4	3
Articolo 5	3
Articolo 6	4
Articolo 7	4
Articolo 8	4

(Le parti in *neretto* sono quelle modificate dagli emendamenti in sede di approvazione)

Articolo 1

Le libere forme associative definite *all'art.48* dello statuto comunale possono richiedere l'iscrizione all'albo comunale delle associazioni previsto *dall'art.49* dello statuto osservando le modalità contenute nel presente regolamento.

Articolo 2

La richiesta di iscrizione all'albo comunale delle associazioni deve essere indirizzata al Sindaco e presentata all'ufficio protocollo in carta semplice. Essa deve contenere:

- lo statuto sociale o la dichiarazione delle finalità delle associazioni;
- eventuali riferimenti dell'associazione a livello zonale, provinciale, regionale, nazionale, internazionale;
- l'attività svolta o prevista sul territorio comunale;
- il numero degli aderenti;
- il presidente o il responsabile;
- il recapito.

Entro 90 gg dalla presentazione della domanda, la documentazione verrà istruita dall'ufficio competente e trasmessa al Sindaco per i successivi provvedimenti.

Articolo 3

Il Sindaco, sulla base dell'istruttoria eseguita dall'ufficio competente e sentito il parere della commissione per le garanzie statutarie circa la rispondenza dei requisiti previsti dallo statuto per l'ammissione all'albo delle associazioni, determina con proprio provvedimento le iscrizioni all'albo e comunica per iscritto, al presidente o al responsabile di ciascuna associazione, l'avvenuta iscrizione o i motivi che hanno determinato l'esclusione.

Articolo 4

Il Sindaco con apposito ordine del giorno comunica al Consiglio Comunale le iscrizioni all'albo per la presa d'atto.

Articolo 5

Le associazioni iscritte all'albo hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente, con le modalità previste dall'art.2, le variazioni delle finalità, del presidente o del responsabile dell'associazione, e del recapito.

Articolo 6

Il Sindaco con proprio provvedimento e con idonee modalità di informazione può richiedere alle associazioni iscritte all'albo, la ripresentazione della documentazione *o un aggiornamento della stessa* prevista all'art.2.

Articolo 7

La non persistenza dei requisiti previsti *all'art.49* dello Statuto da parte di una associazione iscritta all'albo può essere segnalata *d'ufficio* o da chiunque abbia interesse con comunicazione scritta e documentata *indirizzata direttamente alla Commissione garanzie statutarie e, per conoscenza, al Sindaco*. Tale comunicazione è soggetta all'esame della Commissione stessa che esprime parere scritto.

In merito a tale parere si pronuncia il Consiglio Comunale che può deliberare la cancellazione dell'associazione dall'albo.

Nell'eventualità di uno scioglimento dell'Associazione o di cessazione della sua attività sul territorio comunale, il Presidente dell'associazione è tenuto a darne comunicazione scritta al Sindaco entro 30 gg.

Articolo 8

Unitamente all'albo delle associazioni è conservata, presso l'ufficio competente, copia della documentazione prevista all'art.2 ai fini della pubblica consultazione.